



"ARIEL"

COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA POLIENNALE CON PAGAMENTO DEL PREMIO IN FORMA UNICA ED ANTICIPATA

Coperture prestate da CNP Assurances S.A.:

- **Decesso tutte cause (TCM)**
- **Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT)**

Copertura prestata da CNP Caution S.A.:

- **Perdita d'Impiego (PPL)**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **Nota Informativa**
- **Informativa sulla Privacy**
- **Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione (facsimile)**
- **Modulo di denuncia Sinistro**

**deve essere consegnato all'Aderente e all'Assicurato prima della
sottoscrizione del Modulo di Adesione**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA
relativa alla Polizza Collettiva N. 020000155

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS medesima.

L'Aderente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è **Facoltativa.**

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CNP ASSURANCES S.A.**
- A. bis INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CNP CAUTION S.A.**
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- E. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI - COMUNICAZIONI**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CNP ASSURANCES S.A.

1. Informazioni Generali

CNP Assurances S.A. presta le Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza Collettiva relative al **Decesso e all'Inabilità Totale Temporanea**.

CNP Assurances S.A. è una Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano), appartenete al Gruppo Caisse de Depots. CNP Assurances S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Ramo Danni ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 19 04-432707 del 25 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I.00048 dell'Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell'Autorità di Vigilanza francese: *Autorité de Contrôle Prudentiel* - sito internet: www.banque-france.fr/acp.

Sede Legale

Direzione Generale in Place Raoul Dautry, 4 - 75716 Parigi (Francia).

Sede Secondaria

Rappresentanza Generale, sita in Via Albricci, 7 - 20122 Milano
(telefono: 800.222.662, indirizzo e-mail cnpp@pec.cnpitalia.it, sito internet: www.cnpitalia.it.)

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Situazione patrimoniale di CNP Assurances S.A.

Patrimonio netto (*capitaux propres*) = Euro 9.383.098.639

Capitale sociale = Euro 686.618.477

Riserve patrimoniali = Euro 8.696.480.162

L'indice di solvibilità della Compagnia - dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari al 448%.

A. bis INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CNP CAUTION S.A.

1. Informazioni Generali

CNP CAUTION S.A., Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano), presta la Copertura Assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva relativa alla **Perdita di Impiego**.

CNP CAUTION S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Danni ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 0111388/15 del 07 Settembre 2015 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia. E' iscritta al numero I.00127 dell'Elenco I dell'Albo Ivass delle Imprese ed è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel – sito internet: www.banque-france.fr/acp.

Sede Legale

Direzione Generale in Place Raoul Dautry, 4 - 75716 Parigi (Francia).

Sede Secondaria

Rappresentanza Generale, sita in Via Albricci, 7 – 20122 Milano
(telefono: 800.222.662, indirizzo e-mail PEC cnppcaution@pec.cnppcaution.it, sito internet: www.cnppitalia.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Situazione patrimoniale di **CNP CAUTION S.A.**

Patrimonio netto = Euro 436.272.615

Capitale sociale = Euro 258.734.553

Riserve patrimoniali = Euro 177.538.062

L'indice di solvibilità della Compagnia - dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari al 2.758%.

I dati riportati delle due Compagnie sono relativi all'ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2015).

E' possibile consultare gli aggiornamenti sul sito internet di CNP : www.cnppitalia.it

Per esigenze di semplicità, CNP ASSURANCES S.A. e CNP CAUTION S.A. sono di seguito indicate collettivamente anche CNP o Compagnia/e o Assicuratore/i.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Possono accedere alla Copertura Assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche nei limiti più dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 1.2 – Requisiti di assicurabilità – Adesione alle Coperture Assicurative.

La Copertura Assicurativa prevede le seguenti Prestazioni prestate da CNP Assurances S.A.:

- a) **Decesso tutte cause** (*sottoscrivibile da tutti gli Assicurati*). In caso di decesso dell'Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un indennizzo pari al Capitale Assicurato decrescente (lineare) scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
- b) **Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia** (*sottoscrivibile solo dall'Assicurato che al momento dell'adesione appartenga ad altre categorie lavorative/professionali diverse dal Dipendente Privato (Lavoratore Autonomo, Dipendente Pubblico, Non Lavoratore)*). In caso di Infortunio o di Malattia dell'Assicurato, durante il periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, da cui derivi l'Inabilità Totale Temporanea, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile pari all'importo scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

La Copertura Assicurativa prevede la seguente Prestazione prestata da CNP Caution S.A.:

- c) **Perdita d'Impiego** (*sottoscrivibile solo dall'Assicurato che al momento dell'adesione si trovi nello Stato Lavorativo di Dipendente Privato*). In caso di Perdita d'Impiego da parte dell'Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile pari all'importo scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Per la descrizione di dettaglio delle singole Coperture Assicurative si rinvia, pertanto, alle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 27 (Prestazioni in caso di Decesso);
- art. 30 (Prestazioni in caso di Perdita d'Impiego);
- art. 34 (Prestazioni in caso di Inabilità Totale Temporanea al lavoro da infortunio e malattia).

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente può scegliere tra tre diverse tipologie di copertura denominate in funzione della sua posizione lavorativa, rispettivamente:

PROTEZIONE BASE (per Persone Fisiche e Persone Giuridiche) – **PACCHETTO A**

- **Decesso tutte cause**

PROTEZIONE COMPLETA DIPENDENTI PRIVATI (per Persone Fisiche) - **PACCHETTO B**

- **Decesso tutte cause**
- **Perdita d'Impiego**

PROTEZIONE COMPLETA ALTRE CATEGORIE LAVORATIVE/PROFESSIONALI (LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI PUBBLICI, NON LAVORATORI) (per Persone Fisiche) **PACCHETTO C**

- **Decesso tutte cause**
- **Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia**

L'Aderente può altresì scegliere **la durata della Copertura Assicurativa tra 4 diverse opzioni: 3 - 5 - 7 - 10 anni.**

AVVERTENZA – Limiti, Massimali, Esclusioni, Franchigie e Carenze

Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano o sono sospese. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'Aderente sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

- art. 38 ("*Esclusioni*"), che disciplina specifiche limitazioni all'operatività delle Coperture Assicurative;
- art. 2 (Capitale Assicurato e Massimali), che disciplina i "*Massimali*" previsti in relazione alla Copertura Assicurativa (vale a dire la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le relative garanzie);
- artt. 32, 35 ("*Franchigia*"), che regolamentano il "*Periodo di Franchigia*" applicabile alle garanzie per Perdita d'Impiego e Inabilità Totale Temporanea (vale a dire il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile, l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo);
- artt. 29, 31, 36 ("*Carenza*"), che regolamentano il "*Periodo di Carenza*" applicabile alle garanzie per Decesso, Perdita d'Impiego e Inabilità Totale Temporanea (vale a dire il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative durante il quale le garanzie non sono operative);
- artt. 33, 37 ("*Denunce successive*") che regolamentano il "*Periodo di riqualificazione*" applicabile alle garanzie per Perdita d'Impiego e Inabilità Totale Temporanea (vale a dire l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un sinistro e quello successivo ai fini dell'indennizzabilità di quest'ultimo).

Le Garanzie prevedono le seguenti franchigie:

- **PERDITA D'IMPIEGO:** franchigia pari a 60 giorni
- **INABILITA' TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA:** franchigia pari a 60 giorni

Le Garanzie prevedono i seguenti periodi di carenza:

- **DECESSO:** 30 giorni per malattia

- **PERDITA D'IMPIEGO:** 90 giorni
- **INABILITA' TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA:** 90 giorni per malattia

Le Garanzie prevedono i seguenti massimali:

- **DECESSO:** capitale assicurato con un massimo di 300.000 €
- **INABILITA' TOTALE E TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA:** massimo 12 indennizzi mensili per sinistro e massimo 24 indennizzi mensili per contratto. Il limite dell'indennizzo mensile è pari a 1.200 €.
- **PERDITA D'IMPIEGO:** massimo 12 indennizzi mensili per sinistro e massimo 24 indennizzi mensili per contratto. Il limite dell'indennizzo mensile è pari a 1.200 €.

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario Medico Semplificato o Questionario Medico Completo.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul proprio stato di salute possano compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Per determinare l'Indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, una volta stabilito che il Sinistro è coperto dall'Assicurazione, occorre tenere conto delle disposizioni sopra ricordate. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcuni esempi:

PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA' TOTALE TEMPORANEA AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA

ESEMPI

Infortunio/Malattia dell'assicurato che ha generato un'Inabilità Totale Temporanea pari a 55 giorni	Nessun indennizzo perché il sinistro è in franchigia (60 giorni).
Infortunio/Malattia dell'assicurato che ha generato un'Inabilità Totale Temporanea pari a 64 giorni e successiva solo per l'evento malattia ai 90 giorni (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa.	Liquidazione di un importo pari ad un indennizzo al raggiungimento del 61 esimo giorno di inabilità. L'ammontare dell'indennità è pari all'importo mensile assicurato.
Infortunio/Malattia dell'assicurato che ha generato un'Inabilità Temporanea Totale pari a 127 giorni e successiva ai 90 giorni solo per l'evento malattia (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa.	Liquidazione di un importo pari a 3 indennizzi mensili rispettivamente al raggiungimento del 61 esimo, 91esimo e 121esimo giorno di inabilità. L'ammontare dell'indennità è pari all'importo mensile assicurato.

*Si precisa che anche qualora l'inabilità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, ma la diagnosi della malattia rientri nei primi 60 giorni di vigenza del contratto, il sinistro non è comunque indennizzabile.

PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D'IMPIEGO

ESEMPI

Perdita d'Impiego per giustificato motivo oggettivo e successiva al periodo di 90 giorni (carenza) dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative	Liquidazione dell'indennizzo mensile, fino ad un massimo di 12, di importo pari alla somma mensile assicurata successivamente ai 60 giorni dalla data del licenziamento (franchigia) nel perdurare dello stato di disoccupazione.
Perdita d'Impiego per dimissioni del dipendente	Nessun indennizzo liquidato
Perdita d'Impiego nei primi 90 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa	Nessun indennizzo liquidato

3. Premi

I costi effettivamente sostenuti dall'Aderente sono rappresentati dal premio – calcolato in conformità a quanto di seguito indicato – e dagli oneri per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia agli Assicurati in fase di assunzione.

La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell'Aderente di un **premio unico anticipato non frazionabile**, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, comprensivo dell'imposta di assicurazione, per l'insieme delle garanzie prestate da CNP e per tutta la durata delle stesse.

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla durata prescelta, all'ammontare degli importi assicurati e all'età dell'assicurato al momento dell'adesione alla polizza.

Nella versione Protezione Base il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato iniziale.

Nelle versioni Protezione Completa il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato iniziale per la garanzia Decesso ed in percentuale sull'importo mensile assicurato per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego.

La Compagnia conferisce all'Intermediario mandato all'incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall'Aderente stesso all'Intermediario, nel Modulo di Adesione.

L'incasso di tale somma da parte dell'Intermediario varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione.

Il pagamento del premio avviene secondo le seguenti modalità:

- Bonifico Bancario Ordinario;
- Assegno Bancario Non Trasferibile;
- Assegno Circolare.

Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della polizza, la Copertura Assicurativa decade con effetto immediato ed il contratto si risolve di diritto.

Un'illustrazione dettagliata dei costi a carico dell'Aderente – unitamente all'indicazione degli importi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto Assicurativo, nonché la quota parte riconosciuta all'Istituto in qualità di intermediario – è riportata al successivo paragrafo 4, "Costi", della presente Nota Informativa attraverso apposite tabelle esemplificative.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

4. Costi

4.1 Costi gravanti direttamente sull'Aderente

4.1.1. Costi Gravanti sul Premio

I costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle Coperture Assicurative già inclusi nei tassi di premio, sono pari a:

Costo (%)
82,27%

Il costo è calcolato sul Premio unico versato al netto delle imposte.

I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva, sono a carico dell'Aderente/Assicurato a cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

Nella tabella successiva viene riportata la quota parte retrocessa all'Intermediario, sia per la Protezione Base che per le Protezioni Complete, per l'attività di intermediazione svolta, calcolata sul Premio unico versato al netto delle imposte:

Quota parte retrocessa all' Intermediario (%)
77%

Si riportano di seguito alcuni esempi numerici relativi al computo del costo totale, nonché della quota parte retrocessa all'Intermediario.

Protezione Base (TCM)

Es. calcolato su capitale assicurato pari ad € 100.000

Età Assicurato	Durata della copertura assicurativa	Premio Unico	Totale costi a carico dell'Assicurato	Quota parte dei costi retrocessa all'Intermediario
18 - 50 anni	3 ANNI	€ 652,20	€ 536,59	€ 502,19
51 - 60 anni		€ 2.546,10	€ 2.094,79	€ 1.960,50
18 - 50 anni	10 ANNI	€ 2.682,20	€ 2.206,77	€ 2.065,29
51 - 60 anni		€ 10.601,70	€ 8.722,49	€ 8.163,31

Protezione Completa Lavoratori Autonomi - Dipendenti Pubblici - Non Lavoratori

(TCM + ITT)

Es. calcolato su capitale assicurato pari ad € 100.000 e indennizzo mensile assicurato pari ad € 500

Età Assicurato	Durata della copertura assicurativa	Premio Unico Lordo Imposte	Premio Unico Netto Imposte	Totale costi a carico dell'Assicurato	Quota parte dei costi retrocessa all'Intermediario
18 - 50 anni	3 ANNI	€ 957,10	€ 949,67	€ 781,33	€ 731,24
51 - 60 anni		€ 3.179,09	€ 3.163,65	€ 2.602,88	€ 2.436,01
18 - 50 anni	10 ANNI	€ 3.925,84	€ 3.895,51	€ 3.205,01	€ 2.999,54
51 - 60 anni		€ 13.107,79	€ 13.046,67	€ 10.734,07	€ 10.045,93

Protezione Completa Dipendenti Privati (TCM + PPL)

Es. calcolato su capitale assicurato pari ad € 100.000 e indennizzo mensile assicurato pari ad € 500

Età Assicurato	Durata della copertura assicurativa	Premio Unico Lordo Imposte	Premio Unico Netto Imposte	Totale costi a carico dell'Assicurato	Quota parte dei costi retrocessa all'Intermediario
18 - 50 anni	3 ANNI	€ 2.394,04	€ 2.351,55	€ 1.934,73	€ 1.810,70
51 - 60 anni		€ 4.287,94	€ 4.245,45	€ 3.492,92	€ 3.269,00
18 - 50 anni	10 ANNI	€ 8.857,80	€ 8.707,18	€ 7.163,78	€ 6.704,53
51 - 60 anni		€ 16.777,30	€ 16.626,68	€ 13.679,51	€ 12.802,54

5. Sconti

Tenuto conto della durata poliennale del contratto, ai fini della determinazione dei premi di cui al paragrafo 3. Premi è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del premio medesimo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 1899 Cod. Civ., l'esercizio del diritto di recesso relativamente alle sole garanzie danni non è consentito nei primi 5 anni di durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 11. Diritto di Recesso.

6. Regime Fiscale

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all'imposta del 2,5%.

6.1 Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di sinistro non sono assoggettate a tassazione.

6.2 Detrazione fiscale dei premi

I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall'Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del Contratto

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui l'Aderente riceve la Lettera di Conferma da parte di CNP come accettazione della Richiesta di Adesione alla Copertura Assicurativa.

La Polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore 24.00 del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP.

8. Cessazione del Contratto

Il Contratto assicurativo cessa con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati:

- recesso/revoca del Contratto;
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto;
- mancato pagamento alla Compagnia del premio di polizza al momento della decorrenza della Copertura Assicurativa;
- perdita dei requisiti di assicurabilità.

9. Riscatto e riduzione

Il Contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.

10. Revoca della Proposta

L'Aderente ha il diritto di revocare la propria proposta – formulata mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione – fino al momento in cui l'Aderente non sia venuto a conoscenza dell'accettazione da parte di CNP.

L'Aderente deve chiedere la revoca della proposta direttamente a CNP, mediante comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della propria posizione indirizzata a:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02 / 72.60.11.51
portafoglio@cnpitalia.it

Le somme eventualmente pagate dall'Assicurato devono essere restituite da CNP entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

11. Diritto di Recesso

L'Aderente può recedere entro **60 giorni** dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**CNP Assurances S.A. - Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano**

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente il Premio pagato, al netto dell'imposta di legge.

CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, dandone comunicazione all'Aderente stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il Premio versato.

11.1 - Diritto di Recesso garanzie danni

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza della Polizza, l'Aderente ha in qualsiasi momento facoltà di recedere, con riferimento alle sole garanzie Danni (Inabilità Totale Temporanea e Perdita d'Impiego).

Tale diritto di recesso non si applica alla garanzia vita (Decesso), che resterà in vigore per l'intera durata contrattualmente prevista.

La comunicazione di recesso, da inviare con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, deve essere indirizzata a:

**CNP Assurances S.A. - Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci 7, 20122 – Milano**

Il recesso comporta la restituzione da parte di CNP del premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.

12. Legge applicabile al Contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

13. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana.

E. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI - COMUNICAZIONI

14. Sinistri

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto.

Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione, riguardanti le coperture **DECESSO e INABILITA' TOTALE TEMPORANEA (se prevista dal PACCHETTO ASSICURATIVO sottoscritto)** devono essere inviate mediante posta, fax oppure via e-mail al seguente recapito:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
sinistri@cnpitalia.it

Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione, riguardanti la copertura **PERDITA D'IMPIEGO (se prevista dal PACCHETTO ASSICURATIVO sottoscritto)** devono essere inviate mediante posta, fax oppure via e-mail al seguente recapito:

CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Albricci, 7 – 20122 Milano

Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

In caso di denuncia di Sinistro riguardante tutte le garanzie, l'Aderente deve osservare i termini e le modalità specificati nell'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

L'elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato.

I pagamenti dovuti dalla Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Per maggiori dettagli sulle modalità di liquidazione dei sinistri si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (garanzia Inabilità Totale Temporanea prestata da CNP Assurances S.A e garanzia Perdita d'Impiego prestata da CNP Caution S.A.), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Per le assicurazioni sulla vita (garanzia Decesso prestata da CNP Assurances S.A.) i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Reclami

Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti **le Prestazioni per Decesso e Inabilità Totale Temporanea** e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali, dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, fax o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 7 - 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
reclami@cnpitalia.it

Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti **la Prestazione per Perdita di Impiego**, e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali, dovranno essere indirizzati per iscritto mediante posta, fax o e-mail alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, al seguente recapito:

CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 7 - 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
reclami@cnpitalia.it

Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, a mezzo posta, oppure via fax allo 06.42.133.745 o 06.42.133.353. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Per la stesura del reclamo da presentare ad IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Guida ai reclami" o collegandosi al seguente link: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf, o ancora sul sito delle Compagnie www.cnpitalia.it nella Sezione dedicata ai reclami.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Essendo le Compagnie soggette alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto all'Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l'Ufficio Reclami con sede in: 61 rue Taitbout - 75436 Paris - Cedex 09 - Francia - corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET:

- direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET;
- all'IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.

Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (art. 23 delle Condizioni di Assicurazione), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale.

16. Informativa in corso di Contratto

Le Compagnie si impegnano a comunicare tempestivamente all'Aderente ed alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Le Imprese di Assicurazione comunicano per iscritto all'Aderente, in occasione della prima comunicazione da inviare all'Aderente stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche alla normativa, intervenute successivamente alla conclusione del Contratto Assicurativo stesso.


Qualora in corso di contratto l'Assicurato cambi il proprio stato di Lavoratore Dipendente Privato assumendo una posizione lavorativa rientrante nelle altre categorie diverse dal Dipendente Privato, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia al seguente recapito:

CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 - 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
portafoglio@cnppitalia.it

CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. sono responsabili della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.


CNP ASSURANCES S.A.

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Il Direttore



CNP CAUTION S.A.

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Il Direttore



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i suoi dati personali comuni e sensibili - quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i "Dati"), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP Assurances S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle coperture assicurative Temporanea Caso Morte e Inabilità Totale Temporanea) e CNP Caution S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla copertura assicurativa Perdita d'Impiego), previo consenso scritto, laddove necessario, con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. conclusione del Contratto Assicurativo, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il conferimento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. in mancanza di tali dati CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte. I Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all'Ufficio Protezione Dati sotto indicato:
 - a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa", quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Ivass, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. o dalle stesse incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione).

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali CNP SVILUPPO S.R.L , Via Albricci, 7 - 20122 Milano, che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all'attività di distribuzione alla stessa affidata.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolari del trattamento dei dati sono CNP Assurances Rappresentanza Generale per l'Italia e CNP Caution S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Albricci, 7 - 20122 Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

**CNP Assurances S.A.,
Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via Albricci, 7 - 20122 Milano,
Ufficio Protezione Dati**

Glossario

Aderente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Modulo di Adesione.

Altre categorie lavorative/professionali diverse dal Dipendente Privato: le persone fisiche che abbiano presentato ai fini dell'imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

A titolo esemplificativo, sono inclusi tutti coloro che svolgono attività lavorative diverse dal Dipendente Privato con contratto subordinato. In particolare:

- i lavoratori autonomi;
- i "Lavoratori a progetto";
- i "Collaboratori coordinati e continuativi";
- i dipendenti pubblici;
- i dipendenti con meno di 16 ore settimanali lavorate;
- i dipendenti di imprese familiari in rapporto di parentela col Datore di Lavoro (nelle società di capitali tale rapporto di parentela riguarda anche quello esistente tra il Lavoratore e l'Amministratore Unico, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato);
- gli stagisti;
- i lavoratori a progetto;
- i tirocinanti;
- ogni altro tipo di rapporto di lavoro non subordinato.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia che presenta i requisiti di assicurabilità previsti dall'Art. 1.2 "Requisiti di Assicurabilità". Nel caso di Aderente Persona Giuridica, l'Assicurato coincide con la persona fisica designata dall'Aderente nel Modulo di Adesione, e ricopre il ruolo di Key Man nell'Azienda Richiedente (amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa o i titolari di ditta individuale).

Assicurazione: il contratto di Assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto.

Beneficiario: il soggetto che, in base alla designazione fatta dall'Aderente, riceve le prestazioni previste dal contratto ed erogate dalla Compagnia. In caso di Aderente persona giuridica il Beneficiario è sempre l'azienda Aderente.

Capitale Assicurato: il Capitale Iniziale indicato nel Modulo di Adesione diminuito di tanti importi di decrescenza quanti sono i periodi di copertura interamente trascorsi. Ogni importo di decrescenza è pari al Capitale Assicurato Iniziale diviso per la durata della polizza espressa in mesi.

Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della polizza durante il quale le garanzie non sono operative. Ciò significa che se l'evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.

Conclusione del contratto o perfezionamento: momento in cui l'Aderente riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Condizioni di Assicurazione: l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Compagnie: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia e CNP CAUTION S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Albricci, 7 - 20122 Milano.

Società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Assicurato stipula il contratto di assicurazione.

Contraente: CNP Sviluppo.

Contratto di Polizza: costituito dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Aderente, dal Modulo di consenso dell'Assicurato (se l'Aderente è una persona giuridica), unitamente alla Lettera di Conferma della Compagnia.

Copertura Assicurativa: la Garanzia assicurativa collettiva concessa dalla Compagnia all'Aderente ai sensi della Polizza Collettiva e in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione, a favore del Beneficiario, al verificarsi del sinistro.

Data di decorrenza delle garanzie: il termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare: coincide con le ore 24.00 del giorno di emissione della Lettera di Conferma.

Durata Contrattuale: il periodo durante il quale il contratto è efficace.

Disoccupato: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un lavoratore dipendente privato che è iscritto nelle liste del Centro per l'Impiego o percepisce reddito da mobilità. Durante la disoccupazione il lavoratore non potrà svolgere nessuna attività lavorativa.

Esclusioni: i rischi esclusi o le limitazioni relative alla Copertura Assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati nell'art. 38 delle Condizioni di Assicurazioni.

Franchigia: il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile in termini di polizza, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna indennità.

Key Man: la persona fisica, designata come Assicurato dall'Aderente persona giuridica che ha sottoscritto il Modulo di consenso dell'Assicurato, e che ricopre uno dei seguenti ruoli:

amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda richiedente o il titolare di ditta individuale.

Importo mensile assicurato: l'indennizzo mensile indicato nel Modulo di Adesione per cui è prestata la Copertura Assicurativa.

Indennizzo: la somma dovuta da CNP in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali, con esclusione di ogni tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Inabilità Totale Temporanea: perdita totale temporanea della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria attività (professione).

Se l'evento colpisce un Non Lavoratore, l'Inabilità Totale Temporanea è la perdita totale temporanea della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.

Intermediario: CNP Sviluppo.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo.

Lavoratore dipendente privato: la persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un'unità giuridico - economica, che è iscritta nei libri paga dell'impresa con un contratto di lavoro subordinato, non del pubblico impiego, con un numero di ore lavorative settimanali superiori a 16.

A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti:

- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto subordinato a termine;
- i lavoratori interinali;
- i lavoratori con contratto di apprendistato.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale: la somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le garanzie.

Morte: il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Modulo di Adesione : il modulo, parte integrante della polizza, sottoscrivendo il quale l'Aderente dichiara di voler aderire alla copertura di cui alla presente polizza, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture assicurative.

Non lavoratori: studenti, casalinghe, pensionati.

Perdita D'Impiego: lo stato dell'Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente di azienda privata, qualora, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b) sia iscritto negli appositi Elenchi Anagrafici in Italia, o percepisca un'indennità derivante da trattamento di Mobilità; c) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

Il rischio assicurato è il licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" o "messa in Mobilità".

Premio: la somma dovuta alla Compagnia per la Copertura Assicurativa prestata.

Questionario Medico Semplificato/Completo: la dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Ripresa di occupazione: il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Disoccupazione o Inabilità Totale Temporanea, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro per disoccupazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

relative alla Polizza Collettiva N. 020000155

L'Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nel Modulo di Adesione. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione regolano l'Adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dall'Intermediario (in seguito anche "Contraente") con CNP Assurances S.A. e CNP Caution S.A. (di seguito CNP o Compagnia/e o Assicuratore/i) per i propri Clienti.

PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 – Oggetto del Contratto: Garanzie Assicurate

Il Contraente stipula la presente Polizza Collettiva al fine di consentire ai propri clienti di beneficiare, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni, delle Coperture Assicurative previste a favore degli Aderenti. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, verrà proposto all'Aderente il Pacchetto assicurativo che maggiormente soddisfa le sue esigenze di tutela in base alle condizioni di assicurabilità in cui si trova.

Le Compagnie, per quanto di propria competenza, garantiscono all'Aderente - a fronte dell'adesione e del pagamento del Premio - le prestazioni previste dalle Coperture Assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto, nei limiti delle Condizioni ivi descritte.

Si illustrano qui di seguito i vari Pacchetti assicurativi che possono essere sottoscritti alternativamente dall'Aderente in funzione:

- della Ragione sociale: Persona Fisica – Persona Giuridica;
- dello Stato lavorativo dell'Assicurato - solo se l'Aderente è Persona Fisica - al momento dell'adesione.

PACCHETTO A

Sottoscrivibile dall'Aderente Persona Fisica o Persona Giuridica che, al momento dell'adesione, si trovi in qualsiasi Stato Lavorativo:

Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia.

PACCHETTO B

*Sottoscrivibile solo dall'Aderente Persona Fisica che, al momento dell'adesione, si trovi nello Stato Lavorativo di **DIPENDENTE PRIVATO**:*

Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia.

Copertura per Perdita d'Impiego.

PACCHETTO C

sottoscrivibile solo dall'Aderente Persona Fisica che, al momento dell'adesione, si trovi in uno dei seguenti Stati Lavorativi: ALTRE CATEGORIE LAVORATIVE/PROFESSIONALI diverse dai Dipendenti Privati (lavoratore autonomo, dipendente pubblico, dipendente di impresa familiare in rapporto di parentela con il datore di lavoro, dipendente privato con meno di 16 ore lavorative settimanali, stagista, tirocinante, collaborazione coordinata e continuativa, ogni altro tipo di rapporto di lavoro non subordinato) O NON LAVORATORE (studente, pensionato o casalinga):

Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia.

Copertura per Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia.

Le prestazioni relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ("Condizioni particolari di Assicurazione"), mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nella Parte III ("Esclusioni") delle presenti Condizioni di Assicurazione.

I clienti della Contraente potranno aderire a uno dei suddetti PACCHETTI ASSICURATIVI, sopra illustrati e di seguito schematizzati, mediante il Modulo di Adesione.

Pacchetti Assicurativi	Target Aderente	Coperture
PACCHETTO A	Per Aderenti Persone Fisiche e Persone Giuridiche	DECESSO da Infortunio o da Malattia (Garanzia Vita)
PACCHETTO B	Solo per Aderenti Persone Fisiche Lavoratori Dipendenti Privati che lavorano più di 16 ore settimanali	DECESSO da Infortunio o da Malattia (Garanzia Vita) + PERDITA D'IMPIEGO (Garanzia Danni)
PACCHETTO C	Solo per Aderenti Persone Fisiche Lavoratori di tutte le altre categorie lavorative/professionali diverse dal Dipendente Privato o Non Lavoratori	DECESSO da Infortunio o da Malattia (Garanzia Vita) + INABILITA' TEMPORANEA TOTALE da Infortunio o da Malattia (Garanzia Danni)

Art. 1.2 – Requisiti di assicurabilità – Adesione alle Coperture Assicurative

Possono aderire alla Copertura:

A) Le Persone Fisiche che:

- 1.abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
- 2.abbiano compilato e sottoscritto il Questionario Medico Semplificato o Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia;
- 3.siano residenti in Italia;
- 4.abbiano sottoscritto un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana (solo in riferimento al Pacchetto B - che considera l'attività lavorativa);
- 5.abbiano un'età, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, **non inferiore a 18 anni, né superiore a 60 anni non compiuti**;
- 6.abbiano pagato il premio.

B) Le Persone Giuridiche che :

1. abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione dell'Aderente;
2. siano titolari di un'azienda di diritto italiano;
3. abbiano pagato il premio.

Gli Assicurati delle Polizze sottoscritte dagli Aderenti Persone Giuridiche sono i Key Man, designati dall'Aderente che:

1. ricoprono uno dei seguenti ruoli per l'azienda Aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa;
- 2.abbiano sottoscritto il Modulo di consenso dell'Assicurato;
- 3.abbiano provveduto a compilare e sottoscrivere il Questionario Medico Semplificato o Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia;
- 4.siano residenti in Italia;
- 5.abbiano un'età, al momento della sottoscrizione del Modulo, **non inferiore a 18 anni, né superiore a 60 anni non compiuti**.

La richiesta di adesione alla Copertura Assicurativa, rappresentata dal Modulo di Adesione, ha validità pari a 180 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Adesione, completato in ogni parte e firmato dall'Assicurato che dovrà inoltre, in base al Capitale Assicurato iniziale, dare indicazioni sul proprio stato di salute rispondendo alle domande del Questionario Medico Semplificato o Completo secondo il seguente schema:

Capitale Assicurato	Modalità di assunzione
Fino a € 200.000	Questionario Medico Semplificato
da € 200.001 a € 300.000	Questionario Medico Completo

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rispondere negativamente a tutte le domande del Questionario Medico Semplificato dovrà compilare il Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia.

CNP si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio.

L'adesione sarà perfezionata con l'invio da parte della Compagnia della Lettera di Conferma con la quale viene accettata l'assunzione. Diversamente verranno informati, tramite apposita comunicazione, sia l'Assicurato che il Contraente.

Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario Medico.

Art. 2 – Capitale Assicurato e Massimali

La Copertura Assicurativa prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione da parte della Compagnia del Capitale Assicurato in vigore al momento del verificarsi dell'evento.

Il Capitale Assicurato è decrescente, in periodi mensili, ed è pari al Capitale Iniziale indicato nel Modulo di Adesione diminuito di tanti importi di decrescenza quanti sono i periodi di copertura interamente trascorsi. Ogni importo di decrescenza è pari al Capitale Assicurato Iniziale diviso per la durata della polizza espressa in mesi.

Per la garanzia Decesso, il Capitale Assicurato Iniziale è scelto dall'Aderente, con il limite minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ed il limite massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per singolo Assicurato.

Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego, l'indennizzo mensile assicurabile è pari all'importo mensile scelto dall'Aderente al momento dell'adesione alla Copertura Assicurativa, con il limite minimo di Euro 100,00 (cento/00) ed il limite massimo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00).

Il capitale assicurato e l'indennizzo mensile assicurabile potrà essere scelto secondo il seguente schema:

CAPITALE ASSICURATO	INDENNIZZO MENSILE ASSICURATO
da € 1.000 a € 10.000	da € 100 a € 300
da € 10.001 a € 50.000	da € 301 a € 600
da € 50.001 a € 100.000	da € 601 a € 900
da € 100.001 da € 300.000	da € 901 a € 1.200

L'indennizzo mensile, indicato nel Modulo di Adesione, è sempre costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 3 – Cumulo

La Compagnia al momento dell'Adesione effettua verifiche sui limiti di Capitale Assicurato per Aderente e per Assicurato tenendo conto della somma dei capitali assicurati di tutte le eventuali coperture di puro rischio, aventi ad oggetto il rischio morte, sottoscritte tra l'Aderente, l'Assicurato e CNP. Se la somma dei Capitali (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è

superiore a Euro 500.000 per Aderente e/o Assicurato, la Compagnia non accetta il rischio.

Art. 4 – Perdita dei requisiti per il Key Man

Nel corso di validità del Contratto qualora il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dalla presente Polizza ovvero non ricoprire più per l'azienda Aderente il ruolo di: **amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa**, l'Aderente potrà chiedere alla Compagnia la chiusura della Copertura Assicurativa del Key Man. La comunicazione dovrà pervenire con lettera raccomandata A/R o tramite PEC al seguente indirizzo:

**CNP Assurances S.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 - 20122 Milano**

La Compagnia restituirà all'Aderente la parte di Premio relativa alla garanzia corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sulla base della seguente formula:

$$P * (n-t-1)/n$$

dove:

P = premio versato al netto delle imposte di assicurazione

n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi)

t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

Esempio di calcolo del premio da rimborsare	
Capitale Assicurato	€ 100.000
Durata Polizza (Mesi)	60
Decorrenza Polizza	01/04/2017
Data ricezione richiesta di recesso per eliminazione Key Man	19/07/2020
Premio Pacchetto A	€ 1.142,60
n (durata Copertura Assicurativa (mesi interi))	60
t (permanenza effettiva in copertura)	39
Conteggio	
Rimborso del Premio	€ 1.142,60 x (60-39-1):60 = € 377,06

CNP non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall'Aderente saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo.

Nel caso in cui l'Assicurato non sia più un Key Man dell'azienda, e qualora l'Aderente non abbia provveduto ad inviarne comunicazione in CNP per la chiusura della Copertura Assicurativa, la posizione relativa al Key Man rimane comunque attiva fino alla scadenza contrattualmente prevista. L'Aderente potrà comunque denunciare il sinistro a CNP, che provvederà a liquidarlo, anche se l'Assicurato non è più Key Man dell'azienda.

Art. 5 – Modifica stato professionale

Per il PACCHETTO B

L'Assicurato Dipendente Privato, **in caso di modifica della condizione occupazionale (perdita dello status di Dipendente Privato), deve darne immediata comunicazione alla Compagnia. Qualora non venga denunciata la perdita dello status di Dipendente Privato, in caso di sinistro per Perdita d'Impiego, la relativa copertura non interviene.**

Nel suddetto caso CNP provvederà ad estinguere la sola **Garanzia Perdita d'Impiego** restituendo all'Assicurato il rateo di premio non goduto calcolato alla data di ricezione della richiesta sulla base della seguente formula:

$$P * (n-t-1)/n$$

dove:

P = premio versato al netto delle imposte di assicurazione e relativo alla sola garanzia Perdita d'Impiego

n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi)

t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

Esempio di calcolo del premio da rimborsare	
Indennizzo mensile protetto	€ 500
Durata Polizza (Mesi)	120
Decorrenza Polizza	01/04/2016
Data ricezione richiesta di cambio status lavorativo	19/07/2025
Premio Netto Imposte Garanzia Perdita Impiego	€ 6.024,98
n (durata Copertura Assicurativa (mesi interi))	120
t (permanenza in copertura (mesi interi))	111
Conteggio	
Rimborso Premio Garanzia Perdita Impiego	€ 6.024,98 x (120-111-1):120 = € 421,75

Per il PACCHETTO C

L'Assicurato non è tenuto a comunicare alla Compagnia, nel corso della validità del Contratto, alcuna modifica relativa alla sua condizione occupazionale. Le Coperture Assicurative del Pacchetto sottoscritto, di cui alla lettera sopra indicata, continuano ad operare anche nel caso in cui, durante la validità del contratto, l'Assicurato abbia iniziato a lavorare come DIPENDENTE PRIVATO.

Art. 6 - Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 1.2 "Requisiti di assicurabilità - Adesione alle Coperture Assicurative", il Contraente si impegna a consentire l'ingresso in assicurazione a tutti coloro che abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva attraverso la sottoscrizione del Modulo di Adesione che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP. Nel caso in cui l'Aderente sia una Persona Giuridica la Copertura Assicurativa è prestata per il Key Man designato che dovrà anch'esso firmare il Modulo di Consenso all'Adesione. L'adesione si intende accettata, sempre che non sia pervenuto al Contraente e all'Aderente, il rifiuto da parte di CNP.

Art. 7 - Obblighi di CNP

CNP rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l'elenco degli Aderenti con l'indicazione degli Assicurati e dei premi; tale elenco formerà parte integrante della Convenzione. L'elenco sarà aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvederà, inoltre, a fornire al Contraente il Fascicolo Informativo relativo alla presente Polizza Collettiva che verrà consegnato agli Aderenti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 8 - Decorrenza e termine delle garanzie

Art. 8.1 - Decorrenza delle Garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno di stampa della Lettera di Conferma, (attivazione della Copertura Assicurativa), inviata all'Aderente, da parte di CNP, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e non sia pervenuto all'Aderente il rifiuto da parte della Compagnia qualora non sussistano i Limiti assuntivi (di cui all'Art.9) o non vi siano i requisiti di assicurabilità (di cui all'Art.1.2) o ancora nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze indicate dall'Assicurato nel Questionario Medico.

Art. 8.2 - Termine delle Garanzie

Al momento dell'adesione alla Copertura Assicurativa l'Aderente può decidere che la durata della stessa sia pari a: **3, 5, 7 o 10 anni.**

Le singole coperture hanno comunque termine:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- alla data di scadenza della Copertura Assicurativa riportata nella Lettera di Conferma;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità per il Key Man (vedi art. 4).

Art. 9 - Limiti Assuntivi - Formalità di ammissione

L'Aderente e l'Assicurato manifestano l'interesse ad aderire alla Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione e del Modulo di Consenso all'Adesione, (quest'ultimo viene compilato qualora l'Aderente sia una Persona Giuridica).

Al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva l'Assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 60 anni non compiuti.

La richiesta di adesione alla Copertura Assicurativa, rappresentata dal Modulo di Adesione, ha validità pari a 180 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Adesione, completato in ogni parte e firmato dall'Assicurato che dovrà dare indicazioni sul proprio stato di salute rispondendo alle domande del Questionario Medico Semplificato o Questionario Medico Completo, come dettagliato all'art. 1.2.

CNP si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Medico Completo, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio.

L'adesione sarà perfezionata con l'invio da parte della Compagnia della Lettera di Conferma con la quale viene accettata l'assunzione. Diversamente verranno informati, tramite apposita comunicazione, sia l'Aderente che il Contraente.

Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario Medico.

Art. 10 – Pagamento del Premio

La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell'Aderente di un **premio unico anticipato non frazionabile**, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, comprensivo dell'imposta di assicurazione, per l'insieme delle garanzie prestate da CNP e per tutta la durata delle stesse.

Il premio è determinato in relazione al Pacchetto sottoscritto (A – B – C), alla durata prescelta, all'ammontare del Capitale Assicurato Iniziale (Pacchetti A – B – C) e all'ammontare dell'indennizzo mensile (Pacchetti B – C).

La Compagnia conferisce all'Intermediario mandato all'incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall'Aderente stesso all'Intermediario nel Modulo di Adesione.

L'incasso di tale somma da parte dell'Intermediario varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione.

Il pagamento del premio avviene secondo le seguenti modalità:

- Bonifico Bancario Ordinario;
- Assegno Bancario Non Trasferibile;
- Assegno Circolare.

Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della polizza, la Copertura Assicurativa decade con effetto immediato ed il contratto si risolve di diritto.

Art. 11 - Diritto di Recesso dalla Copertura Assicurativa

L'Aderente può recedere entro 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata a/r, via fax oppure e-mail, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata (indicati nella Lettera di Conferma), agli indirizzi sotto riportati:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02 / 72.60.11.51
portafoglio@cnpitalia.it

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente, il premio pagato, al netto dell'imposta di legge.

Art. 12 - Diritto di Recesso garanzie danni

Fatto salvo il recesso nei 60 giorni dalla Data di Decorrenza della Copertura assicurativa (data di stampa della Lettera di Conferma), ai sensi dell'art.1899 Cod. Civ., **l'Aderente può esercitare il diritto di recesso dalle sole garanzie danni sottoscritte, dopo il quinto anno di vita del contratto, in virtù della condizione di sconto pari al 3,0% applicata sul premio unico pluriennale per le garanzie danni.**

La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02 / 72.60.11.51
portafoglio@cnpitalia.it

La Compagnia restituirà all'Aderente la parte di Premio relativa alle garanzie danni corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sulla base della seguente formula:

$$P * (n-t-1)/n$$

dove:

P = premio versato al netto delle imposte di assicurazione e relativo alle sole garanzie danni

n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi)

t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

Esempio di calcolo del premio da rimborsare	
Indennizzo mensile protetto	€ 500
Durata Polizza (Mesi)	84
Decorrenza Polizza	01/04/2017
Data ricezione richiesta di recesso	19/07/2022
Premio Garanzie Danni Netto Imposte Pacchetto C	€ 782,91
n (durata Copertura Assicurativa (mesi interi)	84
t (permanenza effettiva in copertura)	63
Conteggio	
Rimborso del Premio Garanzie Danni	€ 782,91 x (84-63-1):84 = € 187,90

Art. 13 – Beneficiari

Nel caso in cui l'Aderente sia una Persona fisica:

l'Assicurato ha la facoltà di designare i Beneficiari per la garanzia Decesso e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando una comunicazione con lettera raccomandata a/r o via PEC alla Compagnia ai seguenti recapiti:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
cnp@pec.cnpitalia.it

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento che fa sorgere l'obbligo della Compagnia di eseguire la prestazione assicurata, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, tramite lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere del beneficio.

Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita di cui viene così designato il Beneficiario (es. citazione numero polizza, nome prodotto, nome Compagnia di Assicurazione, etc.). In generale, la designazione del Beneficiario è efficace altresì se lo stesso è determinato solo genericamente, purché sia certamente individuabile.

Peraltro, è considerata equivalente alla designazione del Beneficiario la clausola testamentaria con la quale la somma assicurata con le polizze vita venga attribuita in modo specifico a favore di determinati soggetti.

Relativamente alle Coperture Assicurative diverse dal Decesso gli indennizzi saranno riconosciuti all'Assicurato.

Nel caso in cui l'Aderente sia una Persona giuridica:

il Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva è l'Aderente.

Art. 14 – Denuncia del Sinistro

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, utilizzando il Modulo messo a disposizione da CNP (in allegato al presente Fascicolo Informativo) o tramite altro documento predisposto dall'Assicurato o dall'Avente causa, purchè riporti le informazioni previste all'interno del Modulo di Denuncia Sinistro che sono necessarie per la valutazione del Sinistro stesso.

Le denunce di sinistro per le Garanzie Decesso e Inabilità Totale Temporanea, e la relativa documentazione, possono essere inviati mediante posta, fax oppure via e-mail ai seguenti recapiti:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
sinistri@cnpitalia.it

Le denunce di sinistro per la Garanzia Perdita d'Impiego e la relativa documentazione, possono essere inviati mediante posta, fax oppure via e-mail ai seguenti recapiti:

CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Albricci, 7 – 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
sinistri@cnpitalia.it

Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

L'elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato.

La denuncia del sinistro dovrà essere corredata della documentazione così come dettagliata nel Modulo di Denuncia Sinistri.

L'Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare le valutazioni del caso.

L'Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:

CNP - SERVIZIO CLIENTI
N° Verde 800.222.662

Art. 15 – Modalità di liquidazione dei sinistri

In base alla presente polizza collettiva le Compagnie corrisponderanno eventuali indennizzi direttamente al beneficiario delle prestazioni.

Art. 16 – Pagamento delle prestazioni Assicurate

CNP, dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dalla presente Polizza Collettiva, qualora questo sia indennizzabile, **provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall'accertamento compiuto da CNP, nei casi in cui ciò sia previsto**, a corrispondere le somme dovute.

Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione

CNP rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 18 – Prescrizione

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Inabilità Totale Temporanea e Perdita d'Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito

Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 20 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza sono a carico dell'Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all'Aderente.

Art. 21 - Diritto alle prestazioni

In caso di disdetta della presente Polizza Collettiva da parte del Contraente resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 22 - Clausola Liberatoria

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo, o anche prima del sinistro, nei confronti di CNP, eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Art. 23 - Mediazione

Le parti riconoscono espressamente e dichiarano di accettare, quale organismo competente per la mediazione, l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Milano.

Art. 24 - Reclami

Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti le Prestazioni per le Garanzie Decesso e Inabilità Totale Temporanea e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali, dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, fax o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:

CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 7 - 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
reclami@cnpitalia.it

Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti le Prestazioni per la Garanzia Perdita d'Impiego e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, fax o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:

CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 7 - 20122 Milano
Fax: 02/72.60.11.51
reclami@cnpitalia.it

Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, a mezzo posta oppure via fax allo 06.42.133.745 o 06.42.133.353. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Per la stesura del reclamo da presentare a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Guida ai reclami" o collegandosi al seguente link: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf, o ancora sul sito

della Compagnia www.cnpitalia.it nella Sezione dedicata ai reclami.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Essendo le Compagnie soggette alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto all'Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l'Ufficio Reclami con sede in: 61 rue Taitbout - 75436 Paris - Cedex 09 - Francia - corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET:

- direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET;
- all'IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.

Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (art. 23 delle Condizioni di Assicurazione), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale.

Art. 25 – Dichiarazione dell'Assicurato relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 26 – Dichiarazione dell'Assicurato e dell'Aderente relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, dell'Aderente e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali per le quali CNP non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

In tali casi la Compagnia può avvalersi delle disposizioni normative sopra citate, in particolare:

a) l'art. 1892 del Codice Civile, qualora la dichiarazione inesatta o reticente avvenga con dolo o colpa grave, assumendo il diritto di:

- dichiarare l'annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Tale termine non è previsto se il riconoscimento avviene a seguito del sinistro;
- rifiutare, in ogni tempo, la prestazione assicurata;
- per l'effetto, restituire il premio non goduto a decorrere dal momento in cui la Compagnia ha preso conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente.

b) l'art. 1893 del Codice Civile, qualora la dichiarazione inesatta o reticente avvenga senza dolo o colpa grave, assumendo il diritto di:

- recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- ridurre, le prestazioni assicurate in relazione proporzione al maggior rischio accertato e al premio superiore che sarebbe stato richiesto in sede di stipulazione delle presente contratto;

- per l'effetto, di restituire il premio non goduto a decorrere dal momento in cui la Compagnia ha preso conoscenza della dichiarazione inesatta.

PARTE II: Condizioni particolari di Assicurazione

Art. 27 - Prestazione in caso di Decesso (tutte cause) (garanzia valida per tutti gli Assicurati)

PACCHETTI A – B – C

Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 38, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa.

Indennizzo

CNP, con la presente garanzia, in caso di Decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale e **fermo restando le Esclusioni riportate all'art. 38**, corrisponderà un indennizzo pari al Capitale Assicurato alla data del Decesso. **Il Capitale Assicurato è decrescente, in periodi mensili**, ed è pari al Capitale Assicurato Iniziale indicato nel Modulo di Adesione diminuito di tanti importi di decrescenza quanti sono i periodi di copertura interamente trascorsi. Ogni importo di decrescenza è pari al Capitale Assicurato Iniziale diviso per la durata della polizza espressa in mesi.

Art. 28 - Riscatto

La presente assicurazione in caso di decesso non ammette il valore di riscatto.

Art. 29 – Carenza

La copertura assicurativa per il Decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso insorga entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 30 – Caratteristiche e Prestazione della copertura Perdita d'Impiego

PACCHETTO B

Rischio assicurato

Il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di **licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" o "Messa in Mobilità"**.

Indennizzo

La prestazione assicurativa per la Perdita d'Impiego interviene solo nel caso in cui l'Assicurato ricopra la posizione di Dipendente Privato anche al momento del sinistro.

In tal caso, **fermo restando le esclusioni all'art. 38**, CNP liquiderà un indennizzo mensile pari all'importo scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. L'indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del **periodo di franchigia di 60 giorni** e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni nel perdurare dello stato di disoccupazione.

CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell'arco dell'intera durata contrattuale. Qualora il sinistro dovesse perdurare oltre la scadenza della polizza, CNP continuerà ad erogare le prestazioni mensili dovute nel rispetto delle condizioni contrattuali e fino ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro.

Art. 31 – Carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza pari a 90

giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 32 – Periodo di Franchigia

La Copertura Assicurativa per il caso Perdita d'Impiego è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 60 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento).

Art. 33 – Denunce successive

Quando un sinistro per disoccupazione sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia tornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi.

Art. 34 – Caratteristica e Prestazione della Copertura di Inabilità Totale Temporanea

PACCHETTO C

Rischio assicurato

Ferme le **esclusioni di cui all'art. 38**, il rischio coperto è l'Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio o da Malattia.

Indennizzo

CNP, in caso di sinistro, liquiderà mensilmente, **fermo restando le esclusioni all'art. 38**, un indennizzo mensile pari all'importo scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. L'indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del **periodo di franchigia di 60 giorni** e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni nel perdurare dello stato di inabilità.

CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell'arco dell'intera durata contrattuale. Qualora il sinistro dovesse perdurare oltre la scadenza della polizza, CNP continuerà ad erogare le prestazioni mensili dovute nel rispetto delle condizioni contrattuali e fino ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro.

Art. 35 - Franchigia

La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni.

L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa medicalmente accertata.

Art. 36 – Carenza

La Copertura Assicurativa per l'Inabilità Totale Temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni se causata da malattia: in questo caso, qualora l'Inabilità insorga entro 90 giorni dalla decorrenza della polizza, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 37 – Denunce successive

Quando un sinistro per Inabilità Totale Temporanea sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato abbia ripreso l'attività lavorativa per un periodo pari a 90 giorni consecutivi.

PARTE III: Esclusioni

Art. 38 – Esclusioni

Le coperture relative ai rischi Decesso, Inabilità Totale Temporanea al lavoro da infortunio o malattia non sono operanti nei seguenti casi:

- 1) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato verificatesi e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- 2) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra

dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se, ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, (escluse Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), in paese sino ad allora in pace, con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi;

- 3) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- 4) contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- 5) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 6) infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- 7) i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- 8) i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza.

Relativamente al solo rischio Decesso la garanzia non è inoltre operante nel seguente caso:

- 9) suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza.

Relativamente al solo rischio Inabilità Totale Temporanea la garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi:

- 10) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
- 11) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
- 12) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- 13) trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- 14) gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.

La garanzia Perdita d'Impiego non è operante nei seguenti casi:

- 15) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo e per un numero di ore di lavoro settimanali superiore a 16 ore nei 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- 16) il licenziamento è dovuto a giusta causa;
- 17) il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
- 18) in caso di dimissioni;
- 19) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
- 20) la messa in mobilità del lavoratore dipendente, che nell'arco del periodo di mobilità stessa maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- 21) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione: Ordinaria, Straordinaria (anche in deroga) o Edilizia;
- 22) i contratti di lavoro non regolati dalla Legge italiana;
- 23) licenziamenti di assicurati presso il medesimo datore di lavoro dal quale avevano ricevuto nei 12 mesi prima dell'adesione un'intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
- 24) l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova;
- 25) licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Data ultimo aggiornamento: Maggio 2016



MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA "ARIEL"

Polizza Collettiva n° 020000155

Proposta di Adesione n°

DATI ASSICURATO

Cognome e nome _____	Cod. Fiscale _____
Luogo nascita _____ data di nascita _____	
Indirizzo _____ Cap _____	
Località _____ Prov. _____ Nazione di Cittadinanza _____	
Numero di Telefono _____ E-Mail _____	

CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

ARIEL è una Polizza Collettiva che l'intermediario ha sottoscritto in nome e per conto dei propri clienti. L'adesione, **facoltativa**, consente all'Assicurato di acquistare il **PACCHETTO ASSICURATIVO**: _____ che prevede le seguenti Coperture Assicurative:

Copertura Assicurativa: _____

Compagnia: _____

Copertura Assicurativa: _____

Compagnia: _____

DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO E PREMI

Capitale Assicurato Iniziale _____	Prestazione Mensile _____	Durata della copertura assicurativa in anni _____
Decorrenza: alle ore 24,00 della data riportata sulla Lettera di Conferma, consegnata all'Assicurato per il tramite dell'intermediario, quale accettazione della presente Proposta di Polizza		
Premio Unico Lordo Euro _____ (di cui Euro _____ per eventuale detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, nei termini e modalità previsti dalla legge) così composto:		
Copertura assicurativa: _____	Premio Unico Lordo Euro: _____	Di cui imposte Euro: _____
Copertura assicurativa: _____	Premio Unico Lordo Euro: _____	Di cui imposte Euro: _____

COSTI COMPLESSIVI (SPESE ACQUISIZIONE E GESTIONE) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Costi (compresi nel Premio Unico Lordo) Euro _____	di cui importo percepito dall'Intermediario _____
--	---

DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLE COPERTURE ASSICURATIVA

L'Assicurato designa come Beneficiario della copertura assicurativa Decesso _____

Le eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto a **CNP Assurances S.A.** o disposte per testamento così come meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione.

Resta inteso che per le coperture assicurative per il caso di Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia e Perdita d'impiego, gli indennizzi saranno riconosciuti al medesimo Assicurato.

L'Assicurato dichiara di aver preso atto che per tutte le altre coperture assicurative gli eventuali indennizzi saranno riconosciuti all'Assicurato stesso.

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

COPIA PER L'ASSICURATO

Pagina 1 di 2

Mod. 2.08.B.C02.01.1605

MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA "ARIEL"

Polizza Collettiva n° 020000155

Proposta di Adesione n°

DICHIARAZIONI DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA

Dichiaro di acconsentire esplicitamente alla conclusione dell'assicurazione sulla mia vita e di aderire, in qualità di Assicurato, alla Polizza collettiva su indicata contenente le Coperture Assicurative sopra elencate. A tal riguardo

DICHIARO espressamente

- di prestare il consenso necessario per la validità della garanzia Decesso (art. 1919 Codice Civile);
- che tutte le dichiarazioni e le risposte contenute nel presente Modulo di Adesione - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- di essere residente in Italia;
- di essere consapevole che per aderire alla Copertura Assicurativa, dovrò in relazione al Capitale Assicurato sottopormi alla modalità assuntiva prevista all'Art. 9 "Limiti assuntivi - Formalità di Ammissione" delle Condizioni di Assicurazione;
- di essere stato informato che l'adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa;

PRENDO ATTO

- che è possibile recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (indicata nella Lettera di Conferma) inviando una lettera raccomandata a.r. indirizzata a CNP Assurances S.A. Via Albricci 7 - 20122 Milano.
- **che ai fini della determinazione della misura del premio delle garanzie Danni, tenuto conto della durata poliennale della polizza, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del premio medesimo; pertanto ai sensi dell'art. 1899 cod. civ., l'esercizio del diritto di recesso, delle sole garanzie danni, è consentito dopo la 5° ricorrenza annuale del contratto in conformità a quanto indicato nell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.**

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato prende atto che le Compagnie hanno conferito all'Intermediario apposito mandato all'incasso. L'unica modalità di pagamento prevista è il pagamento in unica soluzione e il premio può essere versato esclusivamente con le seguenti modalità: Bonifico Bancario Ordinario - Assegno Bancario Non Trasferibile - Assegno Circolare.

Validità Proposta di polizza: 6 mesi dalla data di emissione

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE**L'Assicurato dichiara:**

- di aver ricevuto, il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Nota Informativa, l'Informativa sulla Privacy, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il fac simile del presente Modulo di Adesione
- di aver **LETTO, COMPRESO E ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione**

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Art 1.2 (Requisiti di assicurabilità), Art. 2 (Capitale Assicurato e Massimali), Art. 9 (Limiti assuntivi - Formalità di Ammissione), Art. 23 (Mediazione), Art. 32, 35 (Franchigia), Art. 29, 31, 36 (Carenza), Art. 33,37 (Denunce successive), Art. 38 (Esclusioni).

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili consegnatami unitamente al Fascicolo Informativo, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità e le finalità specificamente previste dall'informativa stessa.

Data _____ Firma dell'Assicurato _____



MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Spett. CNP Assurances S.A./CNP Caution S.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Albricci, 7 – 20122 Milano

In relazione alla Polizza Collettiva N. _____ Proposta di Adesione N.

ADERENTE

Cognome e Nome / Ragione Sociale.....

ASSICURATO

Cognome e Nome.....C.F.....

Comune di Nascita..... Prov.....CAP.....

Comune di Residenza.....Prov.....CAP.....

Indirizzo.....

DICHIARAZIONE DELL'AVENTE CAUSA

Io sottoscritto.....in qualità di Erede/Avente Causa dell'Assicurato, dichiaro di aver compilato la seguente denuncia di sinistro.

Comune di Residenza.....Prov.....CAP.....

Indirizzo.....

➤ **SINISTRO** (barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo ed allegare i documenti indicati)

○ **DECESSO** (*documenti da presentare da parte del Beneficiario*)

- Certificato del medico che ha constatato il decesso
- Certificato di morte
- Copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale
- Copia della prima cartella clinica in cui è stata diagnosticata la malattia che ha causato il decesso
- Copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito di incidente stradale
- Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche

○ **INABILITA' TOTALE E TEMPORANEA AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA**

- Copia del certificato del Pronto Soccorso
- Copia dei referti medici e dell'eventuale cartella clinica
- Copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione

○ **PERDITA DEL POSTO DI LAVORO**

- Copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro
- Copia del libretto di lavoro e della scheda professionale
- Copia dell'iscrizione alla sezione circoscrizionale del centro per l'impiego
- Certificato di "Disponibilità al Lavoro" (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l'impiego)

Per tutte le tipologie di sinistro sopra riportate va prodotta la copia della Proposta di Adesione.

Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza CNP ha reso l'informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi della L. 196/2003

Modalità di accredito delle prestazioni:

Nome e Cognome _____

IBAN _____

L'Assicurato o gli Aventi Causa